

**N. 03339/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01958/2016 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1958 del 2016, proposto da:

Daniela De Falco, rappresentato e difeso dagli avv. Romina Realacci, Cesare De Falco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, Via Flaminia, 189;

contro

Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Elisa Caprio, domiciliata in Roma, Via Marcantonio Colonna, 27, presso la sede della avvocatura della Regione;

Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale,
Regione Lazio - Dipartimento Programmazione Economica e Sociale –
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria;

nei confronti di

Cristiano Chiarabelli, Roberto Improta, Irene Iodice;

per l'annullamento

della determina n. G14924 del 2.12.15 pubblicata sul BURL n. 97 del

3.12.15, della determinazione n. G12950, della determina n. 15435 del 3.11.14 avente ad oggetto la graduatoria degli idonei al concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Lazio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorso, pur ammissibile, in quanto notificato ad almeno un controinteressato, tuttavia non è stato notificato nei confronti di tutti i soggetti aventi tale posizione;

Ritenuto:

- che debba, perciò, essere disposta l'integrazione del contraddittorio rispetto a tutti gli altri controinteressati, rappresentati dai concorrenti al concorso de quo utilmente posizionati in graduatoria;
- che, essendo elevato il numero di detti controinteressati nei confronti dei quali deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio, sussistono i presupposti per autorizzare il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a.;
- che, pertanto, debba autorizzarsi l'integrazione del contraddittorio mediante ricorso ai pubblici proclami, consentendosi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, sul sito Internet della Regione Lazio – sezione Sanità, della presente ordinanza, del sunto del

ricorso introduttivo e dei due ricorsi per motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati individuati come sopra, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura della parte ricorrente, attestazione nei successivi 30 giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), ordina l'integrazione del contraddittorio, con autorizzazione al ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 30 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Roberto Proietti, Consigliere

Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)